



Contributo per il finanziamento delle spese di investimento (LR 40/2012 art. 6 quater).

Definizione dei criteri di riparto

Premesse

Con l'approvazione della LR 2/2020, che ha modificato profondamente la LR 40/2018, sono stati rivisti i criteri di riparto dei fondi alle Unioni montane. In particolare l'art. 6 ter prevede un contributo per il finanziamento delle spese correnti mentre l'art. 6 quater prevede un contributo per il finanziamento delle spese di investimento.

Questi due fondi vanno sostanzialmente a sostituire rispettivamente l'art. 16 della LR 19/92 che prevedeva un contributo regionale per il funzionamento delle Comunità montane e l'art. 17 che istituiva un fondo per gli investimenti in montagna.

Rispetto alla precedente formulazione, le principali novità dei criteri di riparto introdotti dalla LR 2/2020 possono essere sintetizzati in questi 3 punti:

1. è stato introdotto un criterio (nel riparto dei fondi per le spese correnti) che considera il numero delle funzioni amministrative e dei servizi relativi alle funzioni, svolti per conto dei comuni;
2. i criteri di riparto non hanno un'articolazione rigida come previsto dagli articoli 16 e 17 della LR 19/92 ma un'articolazione che può essere modificata dal Consiglio delle autonomie montane;
3. l'approvazione del riparto da parte della Giunta deve aver ottenuto l'acquisizione del parere da parte del Consiglio delle autonomie montane.

Contributo per il finanziamento delle spese d'investimento

Il fondo previsto dall'art. 6 quater prevede i seguenti criteri:

- a) **in proporzione alla superficie montana del territorio dell'unione montana;**
- b) **in rapporto alla popolazione residente nel territorio montano quale risulta dalla somma dei dati ufficiali per comune risultati dall'ultimo censimento generale della popolazione;**
- c) **in rapporto alle condizioni economico sociali determinate dal grado di spopolamento registrato nell'ultimo decennio risultante dai dati degli ultimi due censimenti generali della popolazione;**
- d) **in base all'altimetria media del territorio dell'unione montana.**

Rispetto ai criteri di riparto previsti dall'art. 17 della LR 19/92, come già analizzato per il riparto delle spese correnti, non c'è un'articolazione fissa tra i vari criteri, ma bensì il peso di ogni criterio può essere cambiato a seconda delle valutazioni che possono emergere in sede di Consiglio delle Autonomie Montane.

Oltretutto il numero dei criteri è inferiore (si passa da 5 criteri a 4 criteri) in quanto non è stato considerato il criterio che si basava sullo stato del dissesto idrogeologico (lett. c)

Si riporta come termine di confronto l'art. 17 della LR 19/92



bb2ec043



Art. 17 - Fondo per gli investimenti in montagna.

2. La dotazione del fondo regionale per la montagna è ripartita fra le Comunità montane secondo i seguenti criteri:

- a) venti per cento in proporzione alla superficie territoriale montana;
- b) venti per cento in rapporto alla popolazione residente nel territorio montano;
- c) venti per cento in rapporto allo stato di dissesto idrogeologico;
- d) venti per cento in rapporto alle condizioni economiche sociali determinate dal grado di *spopolamento registrato nell'ultimo biennio*;
- e) *venti per cento in base all'altimetria media dei centri abitati compresi nel territorio della Comunità.*

In questo primo riparto con i nuovi criteri, al fine di garantire un graduale passaggio alle novità introdotte dalla LR 2/2020 e per i motivi legati al rallentamento del processo di riforma (revisione degli ambiti, scioglimento di Unioni montane ...) causati dal contingente periodo di emergenza sanitaria, si ritiene di mantenere la proporzione tra i vari criteri come nell'art. 17 della LR 19/92 e precisamente (in realtà nell'art. 17 i criteri sono 5 e pertanto ad ogni criterio era assegnato una percentuale del 20%):

- 25% Criterio a)
- 25% Criterio b)
- 25% Criterio c)
- 25% Criterio d)

Si ritiene inoltre, per le motivazioni espresse sopra, di mantenere per il riparto 2020 (I stralcio), la configurazione delle Unioni montane/Comunità montane considerate nell'ultimo riparto 2019; in particolare per le Comunità montane si considera l'assetto dell'ambito come definito dalla LR 19/92.

In base agli stessi principi si rimanda ad un successivo riparto la valutazione dell'esercizio di almeno una delle funzioni fondamentali di cui all'articolo 14, comma 27, del decreto-legge n. 78 del 2010 come previsto dall'art. 11 bis della LR 18/2012.

Criterio a) – Superficie montana

a) in proporzione alla superficie montana del territorio della unione montana.

Questo criterio non presenta particolari differenze rispetto a quello riportato all'art. 17 della L.R. 19/92. Si considera la superficie montana del territorio. L'importo del contributo sarà pertanto proporzionale all'ampiezza del territorio montano.

Criterio b) – Popolazione montana

b) in proporzione alla popolazione residente nei territori montani quale risulta dalla somma dei dati ufficiali per comune risultati dall'ultimo censimento generale della popolazione;

Questo criterio sostanzialmente riprende gli stessi parametri del criterio afferente all'art. 17 LR 19/1992. In questo caso si fa riferimento ai dati ufficiali dell'ultimo censimento per i comuni interamente montani mentre per i comuni parzialmente montani si considerano i dati della popolazione montana forniti dai comuni (afferenti all'anno dell'ultimo censimento). L'importo sarà pertanto proporzionale al valore della popolazione montana.



bb2ec043



criterio c) – Condizioni economico sociali

c) in rapporto alle condizioni economico sociali determinate dal grado di spopolamento registrato nell'ultimo decennio risultante dai dati degli ultimi due censimenti generali della popolazione;

Per quanto riguarda il criterio c) si espone quanto segue.

Nel precedente criterio (art. 17 LR 19/1992) il grado di spopolamento era calcolato sul biennio e si riferiva alla popolazione montana.

In questo criterio invece il grado di spopolamento si riferisce ad un decennio e viene mantenuto il riferimento alla popolazione montana.

Per il calcolo si prevede di utilizzare la metodologia già usata per il precedente riparto che consiste di modificare il dato della popolazione della Unione montana in funzione di un aumento o di una riduzione della popolazione nell'arco del decennio di riferimento.

Sostanzialmente viene dato un maggior peso alle Unioni montane che hanno subito un maggior spopolamento e un peso minore ai comuni che hanno avuto un aumento della popolazione.

Si procede calcolando la differenza percentuale della variazione di popolazione:

pop. anno t = popolazione montana censimento 2011

pop. anno (t-1) = popolazione montana censimento 2001

$$\text{diff \% popo} = \frac{\text{pop.anno } t - \text{pop.anno } (t - 1)}{\text{pop.anno } (t - 1)}$$

Viene poi assegnato un coefficiente alla Unione montana che viene moltiplicato alla popolazione dell'ultimo censimento.

Si propongono i seguenti coefficienti:

diff % popolazione <-10%	→ coeff. 2,5
diff % popolazione >-10%	<-5% → coeff. 2
diff % popolazione >-5%	<0% → coeff. 1,5
diff % popolazione >0%	<5% → coeff. 0,66
diff % popolazione >5%	<10% → coeff. 0,5
diff % popolazione >10%	→ coeff. 0,4

Il calcolo dell'importo assegnato viene quindi tarato sulla base del dato della popolazione ricalibrato con il coefficiente assegnato.

criterio d) – Altimetria media

d) in base all'altimetria media del territorio della unione montana;

Questo criterio è stato parzialmente rivisto rispetto all'art. 17 della LR 19/1992 che considerava l'altimetria dei centri abitati compresi nel territorio della Comunità montana.

Nella nuova formulazione si considera l'altimetria del territorio della Unione montana e non quella dei centri abitati ed inoltre il dato considera l'intero territorio della Unione montana e non solo il territorio montano (con la trasformazione da Comunità montana a Unione montana il territorio dell'ente associativo ricomprende tutto il territorio amministrativo dei comuni e non solo la parte montana).



bb2ec043



Questo significa che per le Unioni montane che hanno comuni parzialmente montani, considerare l'intero comune e non solo la parte montana comporta che il valore dell'altezza media si abbassa perché nel calcolo si considera anche del territorio di pianura.

La fonte del dato è ISTAT che si basa su una metodologia GIS utilizzando un DEM 20x20.

Sostanzialmente l'altezza media del comune si calcola facendo una media della quota dei singoli riquadri (di grandezza 20 m per 20 m) con cui il territorio comunale è ripartito.

La determinazione del contributo sulla base di questo parametro sarà pertanto proporzionale alla quota media della Unione montana/Comunità montana.

Per le Comunità montane della Lessinia e Agno Chiampo, al fine di garantire una omogeneità di riparto a livello regionale, per il calcolo dell'altezza media si considera comunque l'intero territorio dei comuni parzialmente montani.

Di seguito viene riportata la tabella del riparto per il finanziamento delle spese d'investimento ripartito secondo i quattro criteri.



bb2ec043



Contributo per il finanziamento delle spese investimento
L.R. 40/2012 art. 6 quater

N.	Comunità montana/Unione montana	Criterio A	A %	Criterio B	B %	Criterio C	C %	Criterio D	D %	Totale	%
1	UM Agordina	€ 7.099,94	11,36%	€ 2.625,29	4,20%	€ 6.783,96	10,85%	€ 5.536,54	8,86%	€ 22.045,73	8,82%
2	UM Alpago	€ 1.839,34	2,94%	€ 1.297,16	2,08%	€ 2.513,98	4,02%	€ 3.866,12	6,19%	€ 9.516,60	3,81%
3	UM Cadore Longarone Zoldo	€ 3.481,82	5,57%	€ 1.299,36	2,08%	€ 3.357,66	5,37%	€ 4.660,32	7,46%	€ 12.799,16	5,12%
4	UM Val Belluna	€ 3.923,47	6,28%	€ 4.168,76	6,67%	€ 2.693,11	4,31%	€ 2.733,94	4,37%	€ 13.519,28	5,41%
5	UM Bellunese - Belluno Ponte nelle Alpi	€ 2.214,32	3,54%	€ 5.698,37	9,12%	€ 4.859,28	7,77%	€ 2.657,32	4,25%	€ 15.429,29	6,17%
6	UM Centro Cadore	€ 5.967,36	9,55%	€ 2.086,52	3,34%	€ 4.043,81	6,47%	€ 5.265,87	8,43%	€ 17.363,56	6,95%
7	UM Comelico	€ 3.030,02	4,85%	€ 986,45	1,58%	€ 2.549,05	4,08%	€ 5.652,83	9,04%	€ 12.218,35	4,89%
8	UM Feltrina	€ 6.711,69	10,74%	€ 7.590,66	12,15%	€ 6.472,92	10,36%	€ 2.796,53	4,47%	€ 23.571,80	9,43%
9	UM della Valle del Boite	€ 2.129,26	3,41%	€ 777,06	1,24%	€ 662,63	1,06%	€ 5.479,53	8,77%	€ 9.048,48	3,62%
10	UM del Grappa	€ 1.086,82	1,74%	€ 1.842,65	2,95%	€ 952,32	1,52%	€ 1.724,47	2,76%	€ 5.606,26	2,24%
11	UM Prealpi Trevigiane	€ 2.841,55	4,55%	€ 4.126,64	6,60%	€ 3.518,99	5,63%	€ 1.576,07	2,52%	€ 12.063,25	4,83%
12	UM del Baldo-Garda	€ 2.789,20	4,46%	€ 2.069,93	3,31%	€ 1.337,21	2,14%	€ 2.046,64	3,27%	€ 8.242,98	3,30%
13	CM della Lessinia	€ 5.273,63	8,44%	€ 6.073,74	9,72%	€ 3.139,01	5,02%	€ 2.436,54	3,90%	€ 16.922,92	6,77%
14	UM Alto Astico	€ 2.059,91	3,30%	€ 1.578,07	2,52%	€ 3.058,40	4,89%	€ 3.276,98	5,24%	€ 9.973,36	3,99%
15	UM Valbrenta	€ 1.531,55	2,45%	€ 2.177,34	3,48%	€ 1.406,61	2,25%	€ 2.427,75	3,88%	€ 7.543,25	3,02%
16	CM Agno Chiampo	€ 2.528,34	4,05%	€ 8.170,88	13,07%	€ 6.967,70	11,15%	€ 1.827,78	2,92%	€ 19.494,70	7,80%
17	UM Pasubio Alto Vicentino	€ 2.164,32	3,46%	€ 4.119,38	6,59%	€ 3.512,80	5,62%	€ 1.845,34	2,95%	€ 11.641,84	4,66%
18	UM Spettabile Reggenza dei Sette Comuni	€ 4.656,51	7,45%	€ 2.753,04	4,40%	€ 2.347,65	3,76%	€ 4.384,11	7,01%	€ 14.141,31	5,66%
19	UM Astico	€ 785,49	1,26%	€ 1.678,23	2,69%	€ 1.431,10	2,29%	€ 1.731,85	2,77%	€ 5.626,67	2,25%
20	UM Marosticense	€ 385,46	0,62%	€ 1.380,47	2,21%	€ 891,81	1,43%	€ 573,47	0,92%	€ 3.231,21	1,29%
		€ 62.500,00	100,00%	€ 62.500,00	100,00%	€ 62.500,00	100,00%	€ 62.500,00	100,00%	€ 250.000,00	100,00%

Legenda

- Criterio A** Superficie montana
Criterio B Popolazione montana (censimento ISTAT)
Criterio C Grado di spopolamento
Criterio D Altimetria media

